



Martedì 3 settembre 2024

dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Auditorium Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra 1, Verona



LEGGE N. 105/2024 "SALVA CASA" & RIFORMA TESTO UNICO EDILIZIA

14:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14:30 SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE

AVV. BARBARA BISSOLI

Vicesindaca e Assessora Edilizia Privata del Comune di Verona

15:00 LEGGE 105/2024 SALVA CASA

ARCH. ANDREA ALBAN

Dirigente Attività Edilizia SUAP - SUEP del Comune di Verona

AVV. BRUNO BAREL

già professore di Diritto dell'Unione europea nell'Università di Padova

AVV. LUCA SORPRESA

Consigliere Ordine Avvocati di Verona

ING. PAOLO ADAMI

Coordinatore Commissione Strutture Ordine Ingegneri di Verona

16:30 COFFEE BREAK

17:00 NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI

DOTT.SSA SILVIA PAPARO

Esperta in materia di semplificazione per la fondazione ASTRID

ARCH. FABRIZIO PISTOLESI

ARCH. CRISTIANO GUERNIERI

Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di MANTOVA

AVV. BARBARA BISSOLI

Vicesindaca e Assessora Edilizia Privata del Comune di Verona

ARCH. MATTEO FAUSTINI

Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona

ING. MATTEO LIMONI

Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona

DOTT. GEOM. ROMANO TURRI

Presidente Collegio dei Geometri di VERONA

AVV. MAURO REGIS

Presidente Ordine Avvocati di VERONA


AVV. DAMIANO BELLE'

Vice Presidente Ance Verona

ARCH. GIOVANNA BATTISTA

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

19:00 CHIUSURA LAVORI



DIREZIONE E COORDINAMENTO A CURA DI:

ARCH. FRANCESCA PIANTAVIGNA

Consigliera Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona

La partecipazione all'evento prevede il riconoscimento di CFP da parte degli Ordini professionali

Iscrizione obbligatoria entro il 31/08/2024 presso i rispettivi Ordini Professionali o associazioni

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Novara VCO, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo



La Banca mondiale e la pubblicazione del confronto tra 190 Paesi sulla questione «Ease of Doing Business» (la «Facilità nel fare impresa»), la classifica della competitività che vede **l'Italia regolarmente in ritardo**. Nel 2020 nell'indice della Banca mondiale **l'Italia si trova al 58esimo posto**, dopo aver perso sette posizioni rispetto all'anno scorso e ben dodici dal 2018. Oggi l'Italia è preceduta da *Kosovo, Kenya, Romania, Cipro e Marocco*.

PERCHE' L'ITALIA NON CRESCE?

-58° POSIZIONE

4,4 MILIARDI SPRECHI

175 GIORNI TEMPO RILASCIO PERMESSO

PERCHE' L'ITALIA NON CRESCE?

L'edilizia

è un settore particolarmente critico:

l'Italia è al 58° posto della graduatoria Doing Business della Banca Mondiale.

I cittadini e le imprese segnalano le seguenti complicazioni:

- 1) tempi lunghi e costi burocratici eccessivi per il rilascio dei titoli abilitativi;***
- 2) un numero eccessivo di amministrazioni a cui rivolgersi;***
- 3) differenziazione delle procedure tra un Comune e l'altro e incertezza sugli adempimenti.***

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stimato costi burocratici in edilizia pari a 4,4 miliardi di euro all'anno e un tempo medio di rilascio del permesso di costruire di 175 giorni.

Ridurre i tempi e i costi, assicurare un interlocutore unico per cittadini e imprese, standardizzare i moduli e gli adempimenti è essenziale per agevolare la ripresa di un settore fortemente colpito dalla crisi.



Gli Architetti insieme
per migliorare
il Testo Unico Edilizia

Agenda per la semplificazione 2022-26 allineata al Pnrr. L'obiettivo è "mettere a terra" le riforme

- 200
ENTRO 2024

- 600
ENTRO 2026

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Novara VCO, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo

CONTESTO

Ambiti strategici principali dell'Agenda:

1) **Semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure:**

L'obiettivo è semplificare e uniformare 200 procedure entro la fine del 2024 e 600 entro il 2026, attraverso un "catalogo delle procedure" e una nuova modulistica standardizzata e digitalizzata.

2) **Velocizzazione delle procedure:**

Ridurre i tempi delle procedure legate agli interventi per la ripresa, supportando le amministrazioni regionali e locali nella gestione delle "procedure complesse" come infrastrutture e opere pubbliche.

3) **Digitalizzazione:**

Piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), migliorando l'accesso e la gestione delle procedure.

4) **Superamento degli ostacoli nei settori chiave:**

Azioni mirate per superare gli ostacoli nei settori della tutela ambientale, green economy, edilizia, rigenerazione urbana, banda ultra larga e appalti.

Queste azioni sono coordinate tra Governo, Regioni ed Enti locali, con un monitoraggio periodico e la consultazione degli stakeholder per garantire l'efficacia delle riforme



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Gli Architetti insieme
per migliorare
il Testo Unico Edilizia

NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI

TIMING 06-06-2023 **Nuovo TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI**

INCONTRO a ROMA
"Rivendicare il ruolo sociale dell'architetto per essere protagonisti delle grandi sfide:
PNRR, GREEN NEW DEAL, RIGENERAZIONE URBANA."



Richiesta del Ministro delle Infrastrutture a ricevere "proposte suggerzioni e riflessioni" oltre che alla sua diffusione territoriale.

DIALOGO APERTO TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E IL TERRITORIO RAPPRESENTATO DAGLI ORDINI/COLLEGI/ANCI/ANCE ECC

Gli Architetti insieme per migliorare il Testo Unico Edilizia

TIMING APRILE - NOVEMBRE

ATTIVITA' DIVULGATIVA

Road map



Gli Architetti insieme per migliorare il T.U.E. ex 380

- #Milano 26.04.2023
- #Roma 06.06.2023
- #Firenze 13.09.2023
- #Siena 23.11.2023
- #Caserta 24.11.2023
- #Torino 23.02.2024
- #Frosinone 27.05.2024

NUOVO TESTO UNICO PER LE COSTRUZIONI: UNA NUOVA PROSPETTIVA CONCRETA

26 APRILE 2023
DALLE 14.30 ALLE 18.30

MODALITA' DI FRUIZIONE: ANALISI E REVISIONE ONLINE IN PRESENZA / ONLINE / IN VIDEO

ORGANIZZAZIONE: ANCE FROSINONE / CNA / CNA PPC / CNA FROSINONE

15 SETTEMBRE 2023
PALAZZINA REALE (Piazza della Stazione, 59 Firenze)
E ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM

MODALITA' DI FRUIZIONE: ANALISI E REVISIONE ONLINE IN PRESENZA / ONLINE / IN VIDEO

ORGANIZZAZIONE: ANCE FROSINONE / CNA / CNA PPC / CNA FROSINONE

RIFORMA TESTO UNICO EDILIZIA
DPR 380/2001

PROGRAMMA

- 14.30 **SALUTI ISTITUZIONALI**
- 14.45 **INTRODUZIONE**
- 15.00 **LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL TESTO UNICO**
- 15.15 **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE**
- 15.30 **RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- 15.45 **SOSTENIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- 16.00 **BREAK**
- 16.15 **TAVOLA ROTONDA**
- 16.30 **INTERVENTI DAL PUBBLICO**
- 16.45 **CONCLUSIONI DELL'EVENTO**

MODALITA' DI FRUIZIONE: ANALISI E REVISIONE ONLINE IN PRESENZA / ONLINE / IN VIDEO

ORGANIZZAZIONE: ANCE FROSINONE / CNA / CNA PPC / CNA FROSINONE

RIFORMA TESTO UNICO EDILIZIA
DECRETO LEGGE N.69/2024 "SALVA CASA"

CROTONE
Museo "I Giardini di Pitagora"
15 Giugno 2024
ore 9.30

Gli Architetti insieme per migliorare il T.U.E. ex 380

TAVOLA ROTONDA: In. Elisabetta Barbato, In. Nicola Ieri, Sen. Tilde Minari, Sen. Mario Dechato, Sen. Francesco Bagnari, Sen. Nico Stoppo

27 MAGGIO 2024

SALA CONVEGNI PALAZZO DELLA PROVINCIA
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 13, FROSINONE

RIFORMA DEL TESTO UNICO DPR N.380/2001, NUOVE NORME EDILIZIE DI REGOLAMENTAZIONE (DECRETO LEGGE SALVA-CASA)

ore 15,00 Registrazioni
ore 15,30 saluti istituzionali

ore 17,30 pausa
La semplificazione del nuovo T.U.E. e critica' in rapporto agli enti locali

Tavola rotonda

ore 19,00 - 19,30 Interventi dal pubblico, conclusioni

RIFORMA TESTO UNICO EDILIZIA
24 NOVEMBRE 2023
REAL SITO SAN LEUCIO
CORNIGLIANO VERDE (SI)

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI

INTRODUZIONE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE

RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

SOSTENIBILITA' DELLE COSTRUZIONI

REGOLAMENTAZIONE

INTERVENTI DAL PUBBLICO E CONCLUSIONI

Gli Architetti insieme per migliorare il Testo Unico Edilizia

<p>DRP 380/2011 TESTO VIGENTE AL 23/9/2022</p>	<p>DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI PROPOSTA MODIFICA</p>
	<p>c) il collaudatore statico nominato per legge prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>5. Le responsabilità dei soggetti professionali coinvolti nel processo costruttivo non si intendono solidali: ciascun soggetto è responsabile nei limiti del ruolo ricoperto e delle attività effettivamente svolte.</p>
<p>Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</p>	<p>6. Nel campo delle figure professionali, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale decorre dall'ultimazione della prestazione professionale e termina dopo un periodo non inferiore a 10 anni e non superiore al 20% della vita nominale della costruzione indicata nel progetto depositato.</p>
<p>Sezione I Adempimenti</p>	<p>CAPO III Adempimenti tecnico amministrativi e competenze</p>
<p>Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità</p> <p>1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.</p>	<p>Art. 81 Categorie di interventi</p> <p>1. Ai fini del presente Capo si considerano le seguenti categorie di intervento:</p> <p>a) Categoria A) i seguenti interventi:</p> <p>a.1) le nuove costruzioni, come definite dalle Norme tecniche;</p> <p>a.2) gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti;</p> <p>a.3) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;</p> <p>b) Categoria B) gli interventi "minori".</p>
<p>2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.</p>	<p>2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori P entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli indirizzi generali per definizione delle costruzioni strategiche e rilevanti non ricomprese tra quelle con finalità di manutenzione civile e definisce le caratteristiche degli interventi di cui al comma 1. (Catania)</p>

estratto del lavoro di sintesi

CONTRIBUTI PUNTUALI E MIGLIORATIVI SUL NUOVO TESTO UNICO:

DPR 380/2001

DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI
PROPOSTA MODIFICA

Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inasprite e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 94-bis
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 53:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità.

Art. 83
Varianti in corso d'opera di rilevanza strutturale

1. Prima dell'inizio dei lavori di eventuali varianti in corso d'opera di rilevanza strutturale, il committente provvede al preventivo deposito presso lo Sportello Unico del relativo progetto, nella forma e con la documentazione di corredo di cui all'articolo 82, comma 2, per la conseguente trasmissione del medesimo al competente Ufficio tecnico regionale, o a quello cui la Regione ha demandato la competenza specifica ai sensi dell'articolo 87, comma 1. Il deposito è dovuto per le sole varianti in corso d'opera da ritenersi sostanziali, ai sensi del comma 3.

2. In casi di particolare e motivata urgenza il deposito di cui al comma 1 può essere effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dall'inizio dell'esecuzione delle opere in variante.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono a definire, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 81, comma 2, e nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza, le varianti in corso d'opera da ritenersi sostanziali o non sostanziali dal punto di vista strutturale.

4. Le varianti non sostanziali, come definite dalle Regioni ai sensi del comma 3, sono descritte e asseverate dal direttore dei lavori nella Relazione a strutture ultimate di cui all'articolo 85.

Art. 84
Condotta dei lavori Documenti in cantiere

1. Nel cantiere, dalla data di inizio delle opere e lavori strutturali di cui all'articolo 81, comma 1, Categoria A), a quella di ultimazione dei medesimi, devono essere conservati:

a) copia, cartacea o digitale, degli atti allegati al deposito del progetto di cui all'articolo 82, e a quello delle eventuali varianti in corso d'opera sostanziali di cui all'articolo 83, nonché della relativa ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dallo Sportello Unico;

Art. 66 (L)
Documenti in cantiere

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

4. I dati e i firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Gli Architetti insieme per migliorare il Testo Unico Edilizia

La proposta degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Novara VCO, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo

Ordini Provinciali degli Architetti

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Novara VCO, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

14/20 *Il cliente del TECNICO non stabilisce la DATA dell'intervento, non doveva limitazione di diritti di terzi nel DL69/2024 si riferiva alla legge in capo al tecnico* *4/2023 22/10*

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 e l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invase e di esito negativo dei controlli stessi.

PROPOSTE:

«SERVONO REGOLE CERTE, ALTRIMENTI
SUBENTRA LA GIURISPRUDENZA»

IL TESTO deve essere AUTOAPPLICATIVO (non a continui rimandi di vecchie normative che vanno in conflitto, le norme ZOMBIE»).

DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO
IL PROBLEMA DEL «PROGETTO IMPERFETTO»
e relativa interpretazione CREA dei varchi alla giurisprudenza
con relativi ricorsi.

La norma dovrebbe NON essere solo di divieti,
ma anche di indirizzi.

AUTOESECUTIVO:

Con allegati compresi ed evitare «figli interpretativi»
e «invecchiamento» subito della norma
(soprattutto per la parte strettamente tecnica, modificabile nel tempo)

Con la normativa abrogata

Con la normativa vigente

**La semplificazione passa
anche dalla qualità del
progetto**



IMPOSTAZIONE NORMA:

INDICE BOZZA

Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Attività edilizia

Titolo II TITOLI ABILITATIVI Capo I Disposizioni generali

Capo III Segnalazione certificata di inizio di attività

Titolo III AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI Capo I Certificato di agibilità

Titolo IV VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA,
RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Capo I Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Capo II Sanzioni

...

Parte III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Disposizioni finali

Art. 136 (L, R) **Abrogazioni**

Ad esempio

- art.9 del DM 1444/1968: norme in materia di altezza e distanze;
- legge 1086/1971: disciplina delle opere in c.a.,
normale, precompresso e a struttura metallica;
- dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia;
- tabella A (edilizia) del d.lgs. 222/2016, -Decreto SCIA 2.

PROPOSTE: SISMICA:


Titolo III Le principali novità

□ In tema di progettazione

- Introduzione del concetto di rischio di fallimento (**art. 66**) e di attenzione al contesto
- Non si parla di solo rischio sismico (**art. 66**)
- Il «rischio zero» non esiste (**art. 66**)
- Si ridefiniscono gli attori del processo (**da art. 75 a art. 80**)

□ In tema di semplificazione

- ✓ Si ampliano i processi digitali
- ✓ Si elimina l'autorizzazione sismica preventiva (**art. 82**)
- ✓ Si abrogano le leggi : 1086/71 – 64/74 (**art. 141**)



Superamento concetto strutturale:

Dispositivo dell'art. 64 Testo unico edilizia

Fonti → Testo unico edilizia → PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia → Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. → Sezione I - Adempimenti

~~1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.~~

Abrogazioni

Con la nuova legge saranno abrogate:

1. la **legge n. 1086/1971** (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
2. la **legge n. 64/1974** (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);



PROPOSTE

ALLINEAMENTO NORMATIVO NAZIONALE

REGIONI/TERRITORI A DIVERSA VELOCITA'

☐ ESEMPIO VIRTUOSO Emilia Romagna

-Legge regionale innovativa, compresa di

«eliminazione della doppia conformità»;

- **Unico sito/portale fornito gratuito dalla Regione per tutti i Comuni per tutte le pratiche edilizie, sismiche ecc;**
- **Legge sulla rigenerazione.**

80%

EDIFICI LEGITTIMATI EDIFICI
IN EMILIA ROMAGNA



SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Ai componenti del Tavolo di monitoraggio
dell'applicazione della L.R. n. 24 del 2017

LORO SEDI

OGGETTO: Invio documento preliminare illustrativo degli effetti del D.L. n. 69 del 2024 sulla legislazione edilizia

Nel corso dell'incontro del "Tavolo di monitoraggio della applicazione della L.R. n. 24 del 2017", tenuto in videoconferenza il 25 luglio scorso per l'esame del D.L. n. 69 del 2024 (convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105), è stata dichiarata da tutti gli intervenuti la necessità di una circolare illustrativa delle principali modifiche alla legislazione regionale in materia edilizia derivanti da questo provvedimento statale. Tuttavia, vista l'imminenza della pausa estiva, si è convenuto sulla necessità di elaborare un primo documento di orientamento, cui far seguire a settembre la predisposizione della circolare regionale, ad esito di ulteriori incontri del Tavolo, per l'approfondimento congiunto delle problematiche applicative del D.L. n. 69.

Si trasmette pertanto in allegato tale documento illustrativo delle innovazioni apportate dal D.L. n. 69, sottolineando che lo stesso ha solo l'obiettivo di fornire - secondo quanto richiesto dal Tavolo di monitoraggio - prime indicazioni di massima circa l'interpretazione e l'applicazione della novella statale.

A tal riguardo appare utile evidenziare che il D.L. n. 69 **non incide in modo significativo sui titoli abilitativi richiesti per gli interventi edilizi e sulle procedure amministrative da seguire per il loro rilascio o presentazione**, con l'unica eccezione delle nuove ipotesi di attività edilizia libera di cui al paragrafo 2 del documento allegato. Le innovazioni principali attengono piuttosto alla disciplina cui sono subordinati:

- i cambi d'uso;
- i requisiti igienico-sanitari richiesti per i nuovi interventi sull'esistente e la relativa agibilità;
- le tolleranze costruttive;
- tutte le forme di regolarizzazione degli abusi edilizi.

Quanto alla struttura del documento preliminare allegato si evidenzia che:



PROPOSTE

Coordinamento normativo **ORGANICO** esterno

Il riordino del Nuovo testo Unico non può prescindere da un coordinamento con altre discipline strettamente correlate e precisamente:

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** (SANATORIE)
- DM 75** (REQUISITI IGIENICI SANITARI)
- Legge 241/1990 e s.m.i.** (norme in materia di procedimento amministrativo)
- DM 1444/1968** (standard urbanistici, distanze tra i fabbricati etc.)
- Codice Civile** (distanze dai confini delle canalizzazioni impiantistiche)
- DPR 160/2010** (disciplina del SUAP)

Ordini Provinciali degli Architetti

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Novara VCO, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo

BUROCRAZIA

Ha creato un proprio spazio improprio?

Quanto tempo ci vuole per un progetto?

L'80% per studiarsi la norma, compilare i modelli ecc

Il restante 20% rimane al vero progetto.

80% BUROCRAZIA

- 20% VERO PROGETTO

PROPOSTE:

Una cassetta degli attrezzi per tutti.
COORDINAMENTO A SCALA NAZIONALE



1°

DIGITALIZZAZIONE
UNICA
EDILIZIA



2°

UNIFICAZIONE
SPORTELLI
UNICI

SUE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
SUAP SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) | Città di Viadana

[Visita](#)

3°

MODULISTICA
UNICA
DELL'EDILIZIA

Al Comune di _____	Pratica edilizia del _____
<input type="checkbox"/> SUE PEC / Piatta elettronica _____	Protocollo _____
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus con altre comunicazioni o SCIA
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti
<small>da compilare a cura del SUE</small>	

CILA-SUPERBONUS
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020
(ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome e Nome _____			
codice fiscale: _____			
nato/a a _____	prov. _____	Stato _____	
professione _____			
residente in _____	prov. _____	Stato _____	

CILAS, il modulo unificato per il Superbonus 110% - Guida per CILA

[Visita](#)

4°

NOVITA':

DA SILENZIO RIFIUTO
AL SILENZIO ASSENSO

La Circolare Mibact 38/2023 riassume l'applicabilità dell'articolo 167 del Codice D.Lgs. 42/2004 coordinato al D.P.R. 31/2017

Il Codice dei Beni culturali e Paesaggio stabilisce con gli articoli 146 e 167 la **regola della non sanabilità ex post di interventi realizzati su immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione**, qualora comportanti realizzazione, o aumento di quelli legittimamente realizzati, di:

- superfici utili;
- volumi;

Art. 36-bis (L) Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, **anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati**. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, **si intende formato il silenzio-assenso** e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.**

Vincolo paesaggistico non ostativo alla sanatoria

La deroga

Anche in caso di volumi non autorizzati

La legge di conversione del DL Salva casa ha cercato di sciogliere alcuni dubbi sul regime dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, emersi a seguito dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

Il primo aspetto che la legge ha tentato di risolvere è quello dei limiti, assai stringenti, entro i quali l'articolo 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 consente di sanare interventi in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica. Tali limiti (su tutti, la necessità che gli inter-

venti «non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati») non erano espressamente derogati dal comma 4 dell'articolo 36-bis.

In sede di conversione, è stato espressamente previsto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica è possibile «anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati». È chiaro che così si è di fatto introdotta una deroga puntuale – ossia applicabile solo in seno all'iter ex articolo 36-bis – alle restrittive condizioni dettate dall'articolo 167, comma 4 del

D.Lgs. 42/2004.

Altro rilevante allargamento delle maglie c'è laddove è stato previsto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito della sanatoria "semplificata" è possibile anche se gli interventi edilizi «risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione». Con ciò si va a recepire alcuni indirizzi che nel tempo lo stesso ministero dei Beni culturali aveva manifestato (si vedano, per esempio, le circolari dell'ufficio legislativo del 27 aprile 2016 e del 30 maggio 2016), nel senso di un necessario trattamento differenziato per le opere realizzate prima dell'ap-

posizione del vincolo, le quali non integrano un illecito paesaggistico in senso proprio. Al livello procedimentale, la legge di conversione ha chiarito, sempre al comma 4 dell'articolo 36-bis, che l'inutile decorso dei termini per l'adozione del parere di compatibilità paesaggistica (da parte dell'autorità competente, previo parere vincolante della Soprintendenza) determina un vero e proprio silenzio-assenso. È una puntualizzazione importante, poiché rende a questo punto più chiara la scelta del legislatore di introdurre il meccanismo di formazione per *silentium* del titolo paesaggistico postumo (in deroga alla regola dell'articolo

167, comma 5, il quale rispruzza una ipotesi di *silentium*).

Così si codifica un'ine alla regola del provvedimento espr materia paesaggistica senso, ci si pone sulla § articoli 14-bis e 17-1 legge 24/1/1990, con la rita che, a valle del silie senso sull'accertam compatibilità paesagg norma configura la pc "a catena" di formaz silenzio-assenso an permesso di costruire toria (ovvero il consoli to della Scia in sanate

© BIPRODOTTO



5°

Dm 1975°

aggiornamento/unificazione e
REGOLAMENTO D'IGIENE

Nuovi requisiti di abitabilità

Il tecnico abilitato può asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie:

- altezza minima interna **< 2,70 m** fino al limite massimo di **2,40 m**
- alloggio monostanza con superficie minima
 - **< 28 m²** fino al limite massimo di **20 m²** (1 persona)
 - **< 38 m²** fino al limite massimo di **28 m²** (2 persone)
- tolleranze al **2%** ai nuovi parametri di abitabilità



Micro case

Ok ai monocalci da 20 metri quadri

La "stanza-casa" con bagno e cucina nello stesso ambiente, ma anche il lavatoio trasformato in mini abitazione. A tutti questi spazi angusti sarà riconosciuta l'abitabilità: i



requisiti minimi (superficie e altezza) vengono ridotti. Da 28 a 20 metri quadrati, se il

monocale è abitato da una persona: si scende da 38 a 28 se sono in due a viverci. La soglia minima per l'altezza dei soffitti passa da 2,70 a 2,40 metri (oggi ammessa solo per corridoi, bagni e ripostigli). I sottotetti potranno essere recuperati e resi abitabili anche in assenza della distanza minima tra gli edifici.